

nna di queste cose di sopra dette s'ino fatte senza fraude, & niente dimeno per tutte queste cose di sopra di dette non debba restare, che non habbia a mettere un'huomo come di sopra è detto. Et questo capitolo fu fatto, percioche molti mercanti noleggiavano la sua robba a quello patrone di nave, per amicitia che haveranno con lui: o per gran bontà che l'huomo glie ne haverà detta, & se il mercante sapeva che il patrone della nave dovesse rimanere del viaggio, lui non li haveria noleggiata la sua robba, nè messa nella nave: se lui li sapesse tornargli più che non gli doveva dare di nolo.

S P I E G A Z I O N E.

IL Padrone dopo aver data a nolo la sua Nave a' Mercanti, o ad altri, non può ritirarsi dall'andare al viaggio in persona, se quando si fece il noleggiamento, non si fosse altrimenti accordato; e se si rimarrà contra la volontà de' Mercanti, dee rifar loro tutto il danno, che in quel viaggio, per lo suo trattarsi, eglino avessero sostenuto: non così però se di lor consenso si fosse fermato. Ma in questo caso è tenuto il Padrone a mettere un uomo in suo luogo sulla Nave, il quale sarà obbligato co' Mercanti a tutti que' patti, a' quali sarebbe obbligato il Padrone andando egli stesso. Ed un tal uomo si metta di consenso del Nocchiere, il quale per suo giuramento dee affermare ch'egli è sufficiente, poichè non essendo tale, dovrà provvederne d'un'altro.

E benchè il Padrone possa, rimossa ogni fraude, per quattro cagioni scusarsi d'andare al viaggio, cioè, per infermità, per prender moglie, per andare in Pellegrinaggio, quando però ne abbia fatto voto innanzi di noleggiare la Nave, e per impedimento finalmente di Signoria, contuttociò è sempre obbligato a porre in sua vece un'altro come sopra.